

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1161

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PITTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2006

Modifiche degli articoli 309, 310 e 324 del codice di procedura penale
concernenti la competenza a decidere in tema di impugnazioni
delle misure cautelari personali e reali

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo oltre sedici anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, non si può affermare, senza incontrare un diffuso dissenso, che il nuovo codice di rito abbia contribuito a far superare l'allarmante crisi che da lungo tempo affligge la giustizia italiana.

A parte le più volte denunciate carenze di struttura e di organico, l'impressionante aumento delle pendenze e dei processi nella fase del giudizio, con la conseguente impossibilità di definirli se non con il ricorso a provvedimenti di clemenza ovvero per il maturare di termini prescrizionali, è determinato in gran parte da incomprensibili scelte normative che mal si conciliano con l'impianto complessivo del codice, imponendo decisioni che sortiscono risultati diametralmente opposti a quelli individuati dai relatori con gli obiettivi da raggiungere.

Basterà in proposito rilevare che nelle previsioni, per assicurare un perfetto equilibrio tra gli organi giudiziari ed una conseguente efficienza, la fase del giudizio non avrebbe dovuto essere caricata a più del 15 per cento delle notizie di reato iscritte nell'apposito registro. Invece, i dati statistici di questi ultimi anni segnalano che perviene una percentuale di processi di gran lunga maggiore che in alcuni distretti supera, addirittura, il 90 per cento. È agevole a questo punto comprendere perché non si celebrano i processi; ma è ancora più agevole capire come sia divenuto improbo il lavoro degli organi giudicanti e, particolarmente, quello del tribunale, che, oltre ad aver un carico di lavoro obiettivamente insostenibile, è chiamato a svolgere la più delicata delle funzioni in ogni processo: l'acquisizione (praticamente *ex novo*) della prova. Già in relazione a questa funzione i giudici del tribunale, nonostante un

ricosciuto spirito di abnegazione, non riescono a smaltire più di un quarto del carico di lavoro. Se, poi, si considera che il codice di rito attribuisce al tribunale anche la funzione di decidere in sede di riesame e di appello sulle misure cautelari personali e reali, si riesce a comprendere che siffatto frenetico contesto, caratterizzato dall'assillo di brevi termini e dall'estrema delicatezza della materia, è ben difficile pretendere che le decisioni non siano frettolose e che siano il frutto di un'approfondita disamina degli atti a volte costituiti da migliaia di pagine.

Gli argomenti suesposti sarebbero sufficienti per giustificare il presente disegno di legge.

Tuttavia, vi sono non meno rilevanti considerazioni che dovrebbero indurre a ritenere quanto mai opportuno lo spostamento della competenza a decidere in tema di riesame e di appello delle misure cautelari personali e reali, dal tribunale alla Corte di appello.

Ed infatti, a parte la rassicurante serenità e l'obiettivo distacco, la Corte di appello è sicuramente gravata da minor carico di processi e, inoltre, è sganciata dall'onere della laboriosità e complessità dell'acquisizione probatoria.

Il disegno di legge, inoltre, assicurerebbe, naturalmente nei limiti del possibile, una maggiore uniformità di indirizzo giurisprudenziale.

Ma vi è di più: lo spostamento della competenza sortirebbe altri positivi effetti: scongiurerebbe il verificarsi, specie nei piccoli tribunali, di quotidiani casi di incompatibilità, destinati a bloccare *iter* processuali a volte in fase avanzata ed eviterebbe, nel contempo, evidenti difficoltà al tribunale nella costituzione dei collegi.

Eviterebbe la insostenibile anomalia in atto, per la quale un organo giudiziario di grado inferiore (tribunale per il riesame) sia chiamato a decidere in sede di appello sui gravami proposti avverso i provvedimenti in tema di libertà personale disposti dalla Corte d'appello, giudice superiore.

Lo spostamento della competenza, inoltre, eliminerebbe l'ulteriore anomalia per la quale, in sede di appello avverso provvedimenti *de libertate* emessi dal tribunale, sia chiamato a decidere un giudice di pari grado.

In forza di tali rilievi, il disegno di legge prevede, fra l'altro, le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, viene così riformulato: «Sulla richiesta di riesame decide la Corte d'appello, nel cui distretto ha sede

l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza»;

b) al comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, le parole: «del tribunale indicato», sono sostituite dalle seguenti: «la Corte d'appello indicata»;

c) ai commi 2 e 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte d'appello», nella parte in cui viene esplicitamente indicata l'autorità giudiziaria competente.

Seguendo gli stessi criteri va modificato l'articolo 324 del codice di procedura penale che regola il rito per il riesame delle misure reali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 309 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «del tribunale indicato», sono sostituite dalle seguenti: «della Corte d'appello indicata»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«Sulla richiesta di riesame decide la Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.».

Art. 2.

1. All'articolo 310 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, le parole: «al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte d'appello»;

2) al terzo periodo, le parole: «al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte d'appello»;

3) al quinto periodo, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte d'appello»;

b) al comma 3, le parole: «il Tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte d'appello».

Art. 3.

1. All'articolo 324 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «della Corte d'appello»;

b) al comma 3, le parole: «al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte d'appello»;

c) al comma 5, le parole: «il tribunale del capoluogo della provincia nella quale» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte d'appello nel cui distretto»;

d) al comma 6, le parole: «al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte d'appello».

